

COMMISSIONE I

AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E INTERNI

5.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 16 DICEMBRE 1993

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ADRIANO CIAFFI

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Disposizioni modificative della legge 18 gennaio 1992, n. 16, concernente norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali, e della legge 17 febbraio 1968, n. 108, in materia di elezioni dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario (3188)	39
Ciaffi Adriano, <i>Presidente</i>	39, 42
Boato Marco (gruppo dei verdi)	41, 42
Landi Bruno (gruppo PSI), <i>Relatore</i>	40
Paladin Livio, <i>Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali</i>	41, 42
Soddu Pietro (gruppo DC)	40
Sterpa Egidio (gruppo PLI)	41
Tassi Carlo (gruppo MSI-destra nazionale)	39, 41
Sostituzioni:	
Ciaffi Adriano, <i>Presidente</i>	39
Votazione nominale:	
Ciaffi Adriano, <i>Presidente</i>	44

La seduta comincia alle 9,45.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 19, comma 4, del regolamento, gli onorevoli Amato, Bodrato, Capria, Gitti, Lega, Mori, Tatarella, Tortorella e Zampieri sono sostituiti rispettivamente dagli onorevoli Conte, Iodice, D'Amato, Cardinale, Grippo, Cecere, Tremaglia, Lettieri e Moiola Viganò.

Discussione del disegno di legge: Disposizioni modificative della legge 18 gennaio 1992, n. 16, concernente norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali, e della legge 17 febbraio 1968, n. 108, in materia di elezioni dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni modificative della legge 18 gennaio 1992, n. 16, concernente norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali, e della legge 17 febbraio 1968, n. 108, in materia di elezioni dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario ».

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Poiché il relatore Landi ha annunciato un ritardo, lo sostituirò provvisoriamente.

Il disegno di legge al nostro esame, presentato dal Governo il 30 settembre

scorso ed immediatamente assegnato alla nostra Commissione in sede legislativa, dimostra la volontà del Governo di non seguire la via del decreto-legge. Ciò rappresenta un elemento a favore del provvedimento su cui il Parlamento è chiamato ad esprimersi con sollecitudine.

CARLO TASSI. Il Governo non ha seguito la via del decreto-legge perché il disegno di legge tratta di materia elettorale!

PRESIDENTE. Onorevole Tassi, se il disegno di legge avesse riguardato la materia elettorale, non sarebbe neppure stato assegnato in sede legislativa. Ciò che lei afferma non è condiviso dal presidente: oltre ad essere opinabile non è neppure esatto, in quanto il provvedimento non riguarda la materia elettorale ma la sospensione e la decadenza degli amministratori locali.

In particolare, il disegno di legge modifica alcune disposizioni contenute nella legge 18 gennaio 1992, n. 16, che prevedeva la sospensione immediata degli amministratori ai soli casi di pronuncia di condanna ovvero di rinvio a giudizio, in quanto in taluni casi gli amministratori sottoposti a misure di custodia cautelare, quindi con gravi indizi di colpevolezza, potevano permanere nella carica elettiva pur non potendo di fatto esercitare le funzioni. La stessa legge prescriveva la sospensione degli amministratori regionali disposta dal Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del ministro per gli affari regionali, quindi con una procedura del Consiglio dei ministri molto macchinosa e non tempestiva.

È per questi motivi che il Governo ha ritenuto di porre mano alla normativa per renderla più precisa e per superare alcuni dubbi interpretativi.

In particolare, l'articolo 1 interviene sul comma 4-bis dell'articolo 15 della

legge n. 55 del 1990 ed introduce un'ulteriore causa di sospensione dalla carica di amministratore pubblico. Tale disposizione opera anche nel caso in cui nei confronti dell'interessato sia stata disposta una delle misure coercitive previste dagli articoli 284, 285 e 286 del codice di procedura penale, relativi alle figure giuridiche dell'arresto domiciliare, della custodia cautelare e della custodia cautelare in luogo di cura.

Il provvedimento stabilisce anche l'estensione della sospensione ai consiglieri regionali, provinciali e comunali, limitata dunque agli amministratori titolari non solo di carica esecutiva ma anche a quelli di carica elettiva.

La sospensione immediata è sostituita con una sospensione di diritto che diviene operante per il solo fatto che si versi in una delle condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 15 della citata legge n. 55 del 1990, quindi a prescindere dalle deliberazioni collegiali del Consiglio dei ministri.

Al fine di consentire che il commissario di Governo e i consigli regionali siano tempestivamente informati dell'intervenuta applicazione di misure di coercizione e dei provvedimenti relativi ai delitti previsti dall'articolo 1 della legge n. 16 o della revoca di taluno di essi, con l'articolo 2 del disegno di legge è fatto obbligo all'autorità giudiziaria procedente di dare comunicazione dei provvedimenti al commissario di Governo.

Infine l'articolo 3 prevede l'istituto della supplenza, istituto che avremmo voluto introdurre nell'ambito della legge n. 142, intesa a garantire l'integrità del *plenum* dell'organo consiliare quando uno dei componenti venga raggiunto dalla misura della sospensione. Ciò significa che, qualora un componente venga raggiunto da una misura cautelare o da una condanna che comporti la sospensione, viene temporaneamente sostituito dal primo dei non eletti. È evidente che tale previsione ha durata temporanea, cioè fino al momento in cui non viene meno la causa della sospensione.

Trattandosi di materia tecnicamente ben ragionata e formulata, ritengo che il provvedimento possa essere approvato nel testo presentato dal Governo. Invito quindi l'onorevole Sterpa a ritirare i tre articoli aggiuntivi da lui presentati. Certamente vi sono problemi contigui relativi all'applicazione della legge n. 108 in materia di eleggibilità, non ultimo quello relativo alla necessità di regolamentare il problema delle dimissioni dei consiglieri regionali in caso di presentazione alle elezioni della Camera dei deputati o del Senato (questione che sta molto a cuore al relatore e probabilmente anche a tutti i membri della Commissione). Si tratta tuttavia di materia che, rispetto alle nostre iniziali intenzioni, è divenuta assai complessa dopo la sentenza, emanata nel giugno scorso, della Corte costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 che prevede l'ineleggibilità alla Camera dei consiglieri regionali; conseguentemente la prevista ineleggibilità ora è venuta meno anche al Senato, posto che per l'elezione del Senato si applicano in tema di ineleggibilità le leggi stabilite per la Camera. La Corte costituzionale ha dichiarato quindi che tra la carica di consigliere regionale e quella di membro del Parlamento vi è incompatibilità. Ciò significa che i consiglieri regionali che intendano candidarsi al Parlamento non sono obbligati a dimettersi dalla carica di consiglieri al momento in cui si candidano ma possono esercitare l'opzione per una delle due cariche dopo l'eventuale elezione alla Camera o al Senato. Ritengo che la materia riguardante l'eleggibilità dovrebbe essere oggetto di una nuova regolamentazione.

Questi sono i motivi per cui raccomandando alla Commissione l'approvazione del disegno di legge all'ordine del giorno.

PIETRO SODDU. Condivido le osservazioni espresse dal presidente.

BRUNO LANDI, *Relatore*. Signor presidente, non ho nulla da aggiungere a

quanto da lei illustrato, concordando anch'io sulla necessità di approvare con sollecitudine il disegno di legge al nostro esame. Certamente la sentenza della Corte costituzionale introduce un elemento innovativo nei rapporti tra consiglieri regionali e parlamentari relativamente alle elezioni; non mi sembra opportuno, a pochi mesi di distanza dalla pronuncia della Suprema corte, prevedere disposizioni che obblighino i consiglieri regionali a dimettersi per potersi candidare al Parlamento.

CARLO TASSI. Prendo la parola solo per annunciare il voto favorevole del gruppo del MSI-destra nazionale e per sottolineare che il criterio della sostituzione è contenuto in una proposta di legge da noi presentata.

LIVIO PALADIN, *Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali*. Credo di sfondare una porta aperta, almeno me lo auguro in base alle osservazioni di coloro che sono intervenuti, nel segnalare alla Commissione, ove ve ne fosse bisogno, che il problema è concretamente importante oggi per le condizioni in cui versano parecchi consigli anche regionali. Non è un caso che si stia parlando, sia pure senza arrivare alle estreme conseguenze di scioglimento dei vari consigli, del fatto che uno dei fattori determinanti è costituito proprio dalle numerose sospensioni che rendono difficile ed anomalo, sia pure senza paralizzarlo, il funzionamento dei consigli in questione. Ritengo perciò particolarmente urgente ed importante il cuore di questo provvedimento rappresentato dagli articoli 2 e 3.

Quanto al rilievo espresso dall'onorevole Tassi per cui si tratterebbe di materia elettorale, mi permetto di sottolineare che così come è concepito adesso, cioè senza toccare la questione dell'ineleggibilità e dell'incompatibilità, il testo riguarda lo *status* dei consiglieri regionali, provinciali e comunali, non la materia delle elezioni in sé considerata e quindi non determina una incompetenza di questa sede.

EGIDIO STERPA. Nel condividere le osservazioni del ministro Paladin e del presidente, prendo atto del rischio che gli emendamenti da me presentati possano essere dichiarati inammissibili poiché riguardano una materia che dovrà comunque essere discussa e regolamentata in un apposito provvedimento. Al riguardo vorrei conoscere anche l'opinione del Governo. Pertanto, anche a nome degli altri presentatori, dichiaro di ritirare gli emendamenti di cui sono firmatario.

MARCO BOATO. Avanzo una richiesta di chiarimento: vorrei sapere quale sia la previsione del provvedimento in esame per le regioni a statuto speciale. In particolare il titolo si riferisce a quelle a statuto ordinario anche se all'articolo 2 si fa cenno alle regioni Sicilia e Valle d'Aosta.

LIVIO PALADIN, *Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali*. È questo un provvedimento che intende avere una portata generale perché il tema delle sospensioni è appunto di portata generale e così deve essere inteso, a mio parere, il rimedio della supplenza, fermo restando che in questa materia le regioni a statuto speciale dispongono di potestà legislativa e, quindi, nei limiti in cui ne dispongono potranno esercitarla anche integrando o, se possibile, modificando qualche passaggio del testo in esame. Se fosse necessaria a questi effetti una disposizione in cui siano fatte salve le competenze legislative delle regioni a statuto speciale, sarebbe una disposizione più « per bellezza » che nella sostanza alla quale però non mi opporrei.

MARCO BOATO. A dire la verità non ero preoccupato, come spesso accade, delle prerogative delle regioni a statuto speciale ma del fatto che in una materia come questa che riguarda le garanzie ci dovrebbe essere omogeneità per tutte le regioni a statuto ordinario e speciale. Su questa materia delicatissima ho alcune perplessità perché da una parte mi rendo conto dei problemi cui il ministro ha

fatto riferimento che richiedono un intervento tempestivo e, dall'altra, capisco anche che in fase di emergenza giudiziaria si verifica un affievolimento drammatico delle garanzie costituzionali. Dico questo certo a difesa non degli eventuali delinquenti ma dello Stato di diritto. Penso, per esempio, quale figura rivesta colui che diventa consigliere regionale a tutti gli effetti sotto forma di supplente ma che poi recede a primo dei non eletti in caso di revoca della sospensione. Trovo tutto questo di non facile applicazione; ritengo anzi che questa soluzione avrà ripercussioni molto rilevanti su materie interne ai consigli. Infatti, quale *status* assumerà il consigliere supplente? Verrà considerato un consigliere regionale, disporrà di tutte le garanzie ordinamentali interne tipiche del consigliere regionale?

Ritengo che vi siano problemi non di scarsa portata che avranno notevoli conseguenze e da ciò derivano le mie perplessità sotto il profilo delle garanzie; ritengo però che questo provvedimento debba valere per tutte le regioni, a statuto ordinario o speciale. Non capisco infatti perché il titolo del disegno di legge, che forse per questo motivo andrebbe modificato, faccia riferimento a disposizioni in materia di elezioni dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario. Tra l'altro anche l'espressione « in materia di elezioni » mi sembra impropria perché la giusta osservazione del ministro all'onorevole Tassi verrebbe smentita proprio dal titolo del disegno di legge. Nel titolo non si fa alcun riferimento alle regioni a statuto speciale, mentre all'articolo 2 si parla della Sicilia e della Valle d'Aosta immagino semplicemente sotto il profilo delle competenze del commissario di Governo. Se non ho male interpretato le parole del ministro, il provvedimento si applica a tutte le regioni, non solo a quelle a statuto ordinario.

PRESIDENTE. Vorrei precisare che il titolo del disegno di legge fa espresso riferimento ai titoli delle due leggi citate.

MARCO BOATO. La ringrazio, signor presidente, per questa sua precisazione

molto utile, in quanto non avevo colto tale riferimento. Deve però risultare chiara l'applicazione di questo provvedimento a tutte le regioni al fine di evitare equivocate interpretazioni.

LIVIO PALADIN, Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali. L'osservazione del presidente è esatta; vorrei aggiungere che sul piano costituzionale le preoccupazioni espresse dall'onorevole Boato erano anche mie ma sono state risolte, bene o male, dalla stessa legge che intendiamo modificare, cioè la n. 16. Il vero problema che si poneva sul piano costituzionale per le regioni era se, data la dignità costituzionale di questi enti e dei loro consigli, si potesse con legge ordinaria prevedere questa sospensione. Una volta fatto ciò (sembra in maniera pacifica e senza suscitare controversie dinanzi alla Corte), il provvedimento in esame è conseguenziale, così come lo è il titolo che vorrei difendere.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Passiamo all'esame degli articoli. Poiché ai primi tre articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

1. Il comma 4-bis dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotto dal comma 1 dell'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, è sostituito dal seguente:

« 4-bis. Se alcuna delle condizioni di cui al comma 1 sopravviene dopo l'elezione o la nomina, essa, fuori dei casi previsti dal comma 4-*quiquies*, comporta la sospensione di diritto dalle cariche sopra indicate. La sospensione di diritto consegue, altresì, quando è disposta l'applicazione di una delle misure coercitive

di cui agli articoli 284, 285 e 286 del codice di procedura penale ».

(È approvato).

ART. 2.

1. Il comma 4-ter dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotto dal comma 1 dell'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, è sostituito dal seguente:

« 4-ter. A cura della cancelleria del tribunale o della segreteria del pubblico ministero i provvedimenti giudiziari che comportano la sospensione ai sensi del comma 4-bis sono comunicati al commissario del Governo se adottati a carico del presidente della giunta regionale, di un assessore o consigliere regionale ed al prefetto negli altri casi. Il prefetto, accertata la sussistenza di una causa di sospensione, provvede a notificare il relativo provvedimento agli organi che hanno convalidato l'elezione o deliberato la nomina. Nei casi in cui la causa di sospensione interviene nei confronti del presidente della giunta regionale, di un assessore regionale o di un consigliere regionale, il commissario del Governo ne dà immediata comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, il quale, sentiti il Ministro per gli affari regionali e il Ministro dell'interno, adotta il provvedimento che accerta la sospensione. Tale provvedimento è notificato, a cura del commissario del Governo, al competente consiglio regionale per l'adozione dei conseguenti adempimenti di legge. Per la regione Sicilia e la regione Valle d'Aosta le competenze del commissario del Governo sono esercitate, rispettivamente, dal commissario dello Stato e dal presidente della commissione di coordinamento. Per la durata della sospensione al consigliere regionale spetta un assegno pari all'indennità di carica ridotta di una percentuale fissata con legge regionale ».

(È approvato).

ART. 3.

1. Dopo l'articolo 16 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, è inserito il seguente:

« ART. 16-bis. — (Supplenza). — 1. Nel caso di sospensione di un consigliere intervenuta ai sensi dell'articolo 15, comma 4-bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotto dall'articolo 1, comma 1, della legge 18 gennaio 1992, n. 16, e successive modificazioni, il consiglio nella prima adunanza successiva alla notificazione del provvedimento di sospensione da parte del commissario del Governo, e comunque non oltre trenta giorni dalla predetta notificazione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione ai sensi dell'articolo 16 ».

(È approvato).

ART. 4.

1. Al comma 4-quater dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotto dal comma 1 dell'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, dopo le parole: « venga meno l'efficacia della misura coercitiva di cui al comma 4-bis, ovvero ».

(È approvato).

Avverto che erano stati presentati i seguenti articoli aggiuntivi, tutti ritirati:

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 5.

1. Al comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, come sostituito dal comma 1 dell'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, le lettere c) e d) sono sostituite dalle seguenti:

c) coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva, per taluno dei delitti previsti dagli articoli 314,

secondo comma, 316, 316-bis, 318, 320, in relazione all'articolo 318, 323, primo comma, del codice penale, salvo i casi in cui sia irrogata la pena della reclusione non superiore a quattro mesi per effetto del concorso della circostanza attenuante di cui all'articolo 323-bis;

d) coloro che sono stati condannati, con sentenza definitiva o con sentenza di primo grado, confermata in appello, alla pena della reclusione di durata superiore a sei mesi per un delitto commesso con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o ad un pubblico servizio diverso da quelli indicati alle lettere b) e c).

4. 01.

Sterpa, Marcucci, Scarfagna.

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

ART. 6.

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 15, comma 1, lettera a), della legge 19 marzo 1990, n. 55, come sostituito dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, deve intendersi esclusa la sentenza prevista dall'articolo 444, secondo comma, del codice di procedura penale.

2. Le preclusioni e le decadenze previste nella lettera a) del comma 1 dell'articolo 15 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, hanno effetto solo a seguito di condanna riportata dopo l'entrata in vigore della citata legge n. 16 del 1992.

5. 01.

Sterpa, Marcucci, Scarfagna.

Il disegno di legge sarà subito votato per appello nominale.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale sul disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Disposizioni modificative della legge 18 gennaio 1992, n. 16, concernente norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali e della legge 17 febbraio 1968, n. 108, in materia di elezioni dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario » (3188):

Presenti	28
Votanti	25
Astenuti	3
Maggioranza	13
Hanno votato sì	25

(La Commissione approva).

Hanno votato sì:

Barbera, Bargone, Bassanini, Cardinale, Cecere, Ciaffi, Conte, D'Amato, D'Andrea, D'Onofrio, Forleo, Frasson, Grippo, Iodice, Landi, Lettieri, Moioli Viganò, Nania, Rinaldi Alfonsina, Serra Giuseppe, Soddu, Sterpa, Tassi, Tiscar e Tremaglia.

Si sono astenuti:

Boato, Brunetti e Fischetti.

La seduta termina alle 10,10.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
STENOGRAFIA

DOTT. VINCENZO ARISTA

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia il 18 dicembre 1993.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO